

Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (BUR n. 107/1997)

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL
“PREMIO GUGGENHEIM - IMPRESA E CULTURA”**

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione partecipa assieme ad altri rilevanti organismi alla promozione del Premio Guggenheim - impresa e cultura, finalizzato a valorizzare il ruolo delle piccole e medie imprese che operano significativi interventi per la promozione della cultura e per la salvaguardia dei beni artistici e storici.

Art. 2 - Partecipazione al “Premio Guggenheim - impresa e cultura”.

1. Al fine di concorrere all'organizzazione e alla corresponsione del premio di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, nel quadro di una apposita convenzione definita con la fondazione Peggy Guggenheim, è autorizzata a concedere alla fondazione medesima un contributo annuale pari a lire 100 milioni.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 100 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1997 mediante utilizzo del corrispondente importo già stanziato al capitolo n. 70068 dello stato di previsione della spesa del bilancio, per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli esercizi indicati dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3400 e allocazione dell'importo di lire 100 milioni al medesimo capitolo n. 70068 dei bilanci 1998 e 1999.

2. Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento del capitolo n. 70068 verrà determinato con legge di bilancio in relazione agli importi stanziati per il triennio 1997-1999.

Struttura amministrativa regionale competente:

Direzione regionale cultura-informazione-flussi migratori

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità	1
Art. 2 - Partecipazione al "Premio Guggenheim - impresa e cultura"	1
Art. 3 - Norma finanziaria	1